Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2024 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 807 del 30/12/2024

OGGETTO: CONVENZIONI CON LA CASA DI CURA LE TERRAZZE S.R.L. DI CUNARDO E GLI ISTITUTI CLINICI MAUGERI S.P.A. DI PAVIA - STRUTTURA CENTRO MEDICO DI TRADATE - PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO TECNICI SUBACUTI DA DESTINARE AI PAZIENTI PROVENIENTI DALL`ASST DEI SETTE LAGHI.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

OGGETTO: CONVENZIONI CON LA CASA DI CURA LE TERRAZZE S.R.L. DI CUNARDO E GLI ISTITUTI CLINICI MAUGERI S.P.A. DI PAVIA - STRUTTURA CENTRO MEDICO DI TRADATE - PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO TECNICI SUBACUTI DA DESTINARE AI PAZIENTI PROVENIENTI DALL`ASST DEI SETTE LAGHI.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 893 in data 27/12/2024 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesso che ciclicamente nei mesi invernali vi è un aumento esponenziale dei casi delle sindromi simil-influenzali ed influenzali, nonché la ripresa dei casi Covid-19, per cui si rende opportuno strutturare azioni di risposta efficaci ed efficienti in previsione di eventuali emergenti necessità di gestione delle epidemie tra cui un celere ampliamento di posti letto per subacuti;

vista e richiamata l'e-mail del 20.12.2024, agli atti dell'ufficio, con la quale la Direzione Sanitaria chiede di provvedere, in analogia allo scorso anno, agli adempimenti amministrativi necessari per la formalizzazione delle convenzioni con la Casa di Cura Le Terrazze s.r.l. di Cunardo e gli Istituti Clinici Maugeri S.p.A. di Pavia - Struttura Centro Medico di Tradate - per la messa a disposizione di posti letto tecnici subacuti da destinare ai pazienti provenienti dall'ASST dei Sette Laghi;

viste:

- la D.G.R. n. XII/1125 del 16.10.2023 recante "Integrazione piano strategico operativo regionale di preparazione e risposta alla pandemia influenzale anni 2023-2024" che ha tra l'altro stabilito:
- i "Livelli di Attivazione" al fine di determinare corrispondenti azioni di risposta di tutte le ATS/ASST/IRCCS coinvolti allo scopo di contenere la diffusione delle sindromi respiratorie;
- le azioni di risposta in previsione di eventuali emergenti necessità al fine di determinare un celere ampliamento di posti letto per sub-acuti e post-acuti specificatamente dedicati alla sola gestione dell'epidemia al fine di minimizzare il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovute alla pandemia, riducendo l'impatto sui servizi sanitari e sociali assicurando il mantenimento dei servizi essenziali;
- di dotare le ATS di risorse dedicate e vincolate all'attuazione delle finalità in trattazione, che dovranno essere oggetto di apposita rendicontazione;

- la D.G.R. n. XII/2966 del 5.8.2024, ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – terzo provvedimento", che all'allegato 10) rubricato "Prevenzione", paragrafo 1.1.1.5, al fine di garantire la piena operatività del piano epidemico influenzale a supporto delle attività di ricovero per la stagione 2024/2025 ha destinato ad ATS Insubria Euro 1.093.260,00;

richiamate le seguenti note della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia:

- nota rubricata con prot. n. G1.2023.0049274 del 6.12.2023, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 80193, recante *"Aggiornamento indicazioni operative situazione epidemiologica"* con cui sono stati integralmente richiamati i contenuti della D.G.R. n. XI/2561 del 2.12.2019 ad oggetto *"Determinazioni in merito al potenziamento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza - annualità 2019-2020"* e definite le modalità di incremento temporaneo della dotazione di posti letto, e relativa rendicontazione, per le Strutture sanitarie accreditate dotate di PS/DEA del territorio regionale;
- nota rubricata con prot. n. G1.2023.0051354 del 22.12.2023 acquisita agli atti in pari data, prot. n. 84245, recante *"Nuovo aggiornamento indicazioni operative situazione epidemiologica"* con la quale relativamente alla gestione posti letto sono state precisate le seguenti modalità organizzative:
  - "Modalità A: esclusivamente per le strutture pubbliche, aumento temporaneo del contingente di posti letto interno alla struttura di area medica o di area chirurgica, estesa ai posti letto di degenza per subacuti per ricovero di pazienti internistici provenienti da PS definendo forme di incentivazione nell'ambito dei progetti di area a pagamento, così come concordato con la competente UO Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario della Direzione Generale Welfare";
  - "Modalità B: si rimanda a quanto contenuto nella D.G.R. n. XI/2561 del 2.12.2019 che rimane pertanto invariata e che stabilisce che per l'attivazione temporanea di posti letto di degenza subacuta presso strutture sanitarie o di unità di offerta sociosanitarie (RSA e cure intermedie) accreditate, si applichi la tariffa giornaliera omnicomprensiva di 170,00 Euro";

vista e richiamata la PEC prot. n. 136876 del 19.12.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 98221, con la quale l'ATS dell'Insubria trasmetteva la deliberazione n. 830 del 18.12.2024 ad oggetto *"Aumento temporaneo del contingente di posti letto quale misura di preparazione e risposta alle attività di ricovero per la stagione influenzale 2024/2025 – ex DD.G.R. n. XII/1125 del 16.10.2023 e n. XII/2966 del 05.08.2024"*, con cui vengono riproposte le suddette misure organizzative e viene riconosciuto un incremento della capacità ricettiva dell'ASST dei Sette Laghi, anche mediante posti letto tecnici subacuti della Casa di Cura privata Le Terrazze s.r.l. di Cunardo e degli Istituti Clinici Maugeri S.p.A. di Pavia – Struttura Centro Medico di Tradate;

dato atto che la Casa di Cura Le Terrazze s.r.l. di Cunardo e gli istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. di Pavia - Struttura Centro Medico di Tradate - si sono resi disponibili a mettere a disposizione rispettivamente n. 5 e n. 11 posti letto tecnici subacuti da destinare ai pazienti provenienti dall'ASST dei Sette Laghi;

esaminati i testi delle convenzioni, allegati al presente provvedimento deliberativo quali parti integranti e sostanziali del medesimo (allegato n. 1 e allegato n. 2);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre l'approvazione e la stipula delle convenzioni di che trattasi, dall'1.1.2025 sino al 31.3.2025;

precisato che la presente misura di ampliamento della capacità ricettiva è contingente ed avrà una durata massima di 75 giorni a far tempo dalla data di attivazione dei suddetti posti letto aggiuntivi;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e sottoscrivere le convenzioni allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del medesimo (allegato n. 1 e allegato n. 2), con la Casa di Cura Le Terrazze s.r.l. di Cunardo e gli Istituti Clinici Maugeri S.p.A. di Pavia - Struttura Centro Medico di Tradate per la messa a disposizione di posti letto tecnici subacuti da destinare ai pazienti provenienti dall'ASST dei Sette Laghi, dall'1.1.2025 sino al 31.3.2025;

2. di precisare che la presente misura di ampliamento della capacità ricettiva è contingente ed avrà una durata massima di 75 giorni a far tempo dalla data di attivazione dei suddetti posti letto aggiuntivi;

3. di individuare il Dott. Manuele Lanciani, Sostituto Coord. Nucleo di Bed Management DAPSS, quale referente per l'esecuzione del presente accordo;

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

4. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso Tradate, Pronto Soccorso Cittiglio, Pronto Soccorso Luino, Pronto Soccorso Angera e DAPSS;

5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO TECNICI SUBACUTI DA DESTINARE AI PAZIENTI PROVENIENTI DALL'ASST DEI SETTE LAGHI.

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale aut. 2016/7366

Le parti:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, di seguito nominata ASST Sette Laghi;

e

Casa di Cura Le Terrazze s.r.l. di Cunardo (VA), Via Foscolo, 6/B, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: clinicaleterrazze@pec.it, P. IVA. n. 01994660122, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott.ssa Sabina Copes, di seguito nominata Casa di Cura;

PREMESSO CHE:

- con DGR n. X/2933 del 19.12.2014, "Determinazione in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" sono state previste le prime misure organizzative da attuare nel caso di incremento critico del numero degli accessi al Pronto Soccorso e le relative soglie di attivazione;
- con DGR n. XII/1125 del 16.10.2023 "Integrazione Piano Strategico Operativo Regionale di Preparazione e Risposta ad una Pandemia Influenzale anni 2023-2024" Regione Lombardia, ha confermato, anche

per il periodo invernale 2023-2024, la possibilità di un temporaneo ampliamento del contingente posti letto/tecnici a disposizione di tutte le strutture pubbliche e private accreditate sedi di PS/DEA, dettagliandone le specifiche modalità di attuazione, di finanziamento e di rendicontazione, al fine di consentire l'individuazione della migliore soluzione in funzione dei propri assetti organizzativi;

- con provvedimento deliberativo n. 830 del 18.12.2024 ATS dell'Insubria ha approvato l'aumento temporaneo del contingente di posti letto quale misura di preparazione e risposta alle attività di ricovero per la stagione influenzale 2024/2025 – ex DD.G.R. n. XII/1125 del 16.10.2023 e n. XII/2966 del 5.8.2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni si riferiscono all'ampliamento di posti letto/tecnici durante i periodi di iper afflusso a potenziamento dell'attività di pronto soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza.

ART. 2 – Posti letto messi a disposizione e attivazione del servizio

La Casa di Cura si impegna a rendere disponibili n. 5 posti letto per pazienti provenienti dai Pronto Soccorso dell'ASST Sette Laghi presso la propria U.O. di Medicina Riabilitativa della Casa di Cura al fine di facilitare l'assistenza in un periodo difficile di sovraffollamento che va da Gennaio a Marzo.

ART. 3 Referenti

Per i rapporti con la Casa di Cura, l'ASST Sette Laghi individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Dott. Manuele Luciani, Sostituto Coord. Nucleo di Bed Management DAPSS.

Per i rapporti con l'ASST Sette Laghi, la Casa di Cura individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, la Dott.ssa Laura Pendolino.

ART. 4 - Remunerazione

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione non è previsto alcun corrispettivo da parte dell'ASST Sette Laghi.

ART. 5 – Rendicontazione delle attività

La Casa di Cura accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo stabilito da Regione Lombardia.

In conformità a quanto previsto al punto 8) della D.G.R. n. XI/2561/2019 trattandosi di Modalità B i ricoveri dovranno essere rendicontati attraverso specifico flusso, definito dalla DG Welfare, in cui dovranno essere riportati i dati essenziali della degenza e la relativa remunerazione.

ART. 6 – Durata

La presente convenzione decorre dall'1.1.2025 sino al 31.3.2025. Non è ammesso il tacito rinnovo. I posti letto aggiuntivi dovranno essere mantenuti attivi per una durata massima di 75 giorni a far tempo dalla data di attivazione.

Le Parti danno espressamente atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata, integrata per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a

seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto della convenzione medesima.

L'ASST Sette Laghi si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente tale convenzione in caso di inattività della Casa di Cura ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali.

ART. 7 Anticorruzione e codice di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che l'ASST Sette Laghi ha adottato un Codice di Comportamento (accessibile sul sito web aziendale al seguente indirizzo: http:www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente) e si impegnano ad aderire ai principi ivi enunciati.

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Casa di Cura comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST Sette Laghi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. La controparte dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato dall'ASST, disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo internet: http:www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente.

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale aut. 2016/7366

ART. 8 Trattamento dei dati personali

I trattamenti di dati personali che dovessero presentarsi all'interno della Convenzione saranno svolti, rispettivamente da ciascuna delle Parti interessate,

esclusivamente per le finalità indicate nella Convenzione stessa e in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679/UE (di seguito "Regolamento"), D.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), D.lgs. n. 101/2018, normativa comunitaria, prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali. Tutti i dati, oggetto di trattamento, saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere trattati, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione. I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi rendono ai soggetti interessati le informazioni relative al trattamento dei dati che li riguardano previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento. Tali informazioni, ove possibile, sono periodicamente

aggiornate e reperibili sui siti istituzionali nell'apposita sezione privacy ove esistente.

Le Parti nell'ambito della presente Convenzione si configurano quali Titolari autonomi del trattamento. I Titolari devono impartire per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art.29 del Regolamento. Inoltre, si impegnano a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche.

Le Parti si impegnano, altresì, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra la Casa di Cura e l'ATS Insubria ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33);
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE e verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme.

ART. 9 Imposte

L’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall’ASST Sette Laghi.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 10 Foro competente

Per tutte le controversie, derivanti dall’applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro di Varese.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle parti contraenti viene sottoscritta con firma digitale.

Cunardo,

per la Casa di Cura Le Terrazze di Cunardo (VA):

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

(Dott.ssa Sabina Copes)

Varese,

per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Micale)

La presente convenzione consta di n. 8 pagine e di n. 10 articoli.

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO TECNICI SUBACUTI DA DESTINARE AI PAZIENTI PROVENIENTI DALL'ASST DEI SETTE LAGHI.

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale aut. 2016/7366

Le parti:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, di seguito nominata ASST Sette Laghi;

e

Istituti Clinici Scientifici Maugeri – Centro Medico di Tradate, Via Roncaccio 16, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: direzione.tradate@pec.icsmaugeri.it , P. IVA n. 02631650187, rappresentata dal Direttore del Centro Medico di Tradate, Dott.ssa Laura Adelaide Dalla Vecchia, di seguito nominati ICS Maugeri;

PREMESSO CHE:

- con DGR n. X/2933 del 19.12.2014, "Determinazione in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" sono state previste le prime misure organizzative da attuare nel caso di incremento critico del numero degli accessi al Pronto Soccorso e le relative soglie di attivazione;
- con DGR n. XII/1125 del 16.10.2023 "Integrazione Piano Strategico Operativo Regionale di Preparazione e Risposta ad una Pandemia

Influenzale anni 2023-2024" Regione Lombardia, ha confermato, anche per il periodo invernale 2023-2024, la possibilità di un temporaneo ampliamento del contingente posti letto/tecnici a disposizione di tutte le strutture pubbliche e private accreditate sedi di PS/DEA, dettagliandone le specifiche modalità di attuazione, di finanziamento e di rendicontazione, al fine di consentire l'individuazione della migliore soluzione in funzione dei propri assetti organizzativi;

- con provvedimento deliberativo n. 830 del 18.12.2024 ATS dell'Insubria ha approvato l'aumento temporaneo del contingente di posti letto quale misura di preparazione e risposta alle attività di ricovero per la stagione influenzale 2024/2025 – ex DD.G.R. n. XII/1125 del 16.10.2023 e n. XII/2966 del 5.8.2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni si riferiscono all'ampliamento di posti letto/tecnici durante i periodi di iper afflusso a potenziamento dell'attività di pronto soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza.

ART. 2 – Posti letto messi a disposizione e attivazione del servizio

ICS Maugeri si impegna a rendere disponibili n. 11 posti letto per pazienti provenienti dai Pronto Soccorso dell'ASST Sette Laghi presso la propria U.O.

Cure Subacute al fine di facilitare l'assistenza in un periodo difficile di sovraffollamento che va da Gennaio a Marzo.

ART. 3 Referenti

Per i rapporti con ICS Maugeri, l'ASST Sette Laghi individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Dott. Manuele Luciani, Sostituto Coord. Nucleo di Bed Management DAPSS.

Per i rapporti con l'ASST Sette Laghi, ICS Maugeri individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Dott. Gedeone Baraldo, Direttore Sanitario.

ART. 4 - Remunerazione

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione non è previsto alcun corrispettivo da parte dell'ASST Sette Laghi.

ART. 5 – Rendicontazione delle attività

ICS Maugeri accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo stabilito da Regione Lombardia.

In conformità a quanto previsto al punto 8) della D.G.R. n. XI/2561/2019 trattandosi di Modalità B i ricoveri dovranno essere rendicontati attraverso specifico flusso, definito dalla DG Welfare, in cui dovranno essere riportati i dati essenziali della degenza e la relativa remunerazione.

ART. 6 – Durata

La presente convenzione decorre dall'1.1.2025 sino al 31.3.2025. Non è ammesso il tacito rinnovo. I posti letto aggiuntivi dovranno essere mantenuti attivi per una durata massima di 75 giorni a far tempo dalla data di attivazione.

Le Parti danno espressamente atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata, integrata per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto della convenzione medesima.

L'ASST Sette Laghi si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente tale convenzione in caso di inattività della ICS Maugeri ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali.

ART. 7 Anticorruzione e codice di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che l'ASST Sette Laghi ha adottato un Codice di Comportamento (accessibile sul sito web aziendale al seguente indirizzo: http:www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente) e si impegnano ad aderire ai principi ivi enunciati.

La violazione del Codice di Comportamento da parte della ICS Maugeri comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST Sette Laghi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. La controparte dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato dall'ASST, disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo internet: http:www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente.

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale aut. 2016/7366

ART. 8 Trattamento dei dati personali

I trattamenti di dati personali che dovessero presentarsi all'interno della Convenzione saranno svolti, rispettivamente da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità indicate nella Convenzione stessa e in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679/UE (di seguito "Regolamento"), D.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), D.lgs. n. 101/2018, normativa comunitaria, prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali. Tutti i dati, oggetto di trattamento, saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere trattati, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione. I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi rendono ai soggetti interessati le informazioni relative al trattamento dei dati che li riguardano previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento. Tali informazioni, ove possibile, sono periodicamente aggiornate e reperibili sui siti istituzionali nell'apposita sezione privacy ove

esistente.

Le Parti nell'ambito della presente Convenzione si configurano quali Titolari autonomi del trattamento. I Titolari devono impartire per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art.29 del Regolamento. Inoltre, si impegnano a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche.

Le Parti si impegnano, altresì, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra ICS Maugeri e l'ATS Insubria ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso

non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

- ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33);
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE e verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme.

ART. 9 Imposte

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'ASST Sette Laghi.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 10 Foro competente

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine, in via esclusiva, il Foro di Varese.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle parti contraenti viene sottoscritta con firma digitale.

Pavia,

per gli ICS Maugeri – Centro Medico di Tradate:

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Laura Adelaide Dalla Vecchia)

Varese,

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Micale)

La presente convenzione consta di n. 8 pagine e di n. 10 articoli.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 807 del 30/12/2024

OGGETTO: CONVENZIONI CON LA CASA DI CURA LE TERRAZZE S.R.L. DI CUNARDO E GLI ISTITUTI CLINICI MAUGERI S.P.A. DI PAVIA - STRUTTURA CENTRO MEDICO DI TRADATE - PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO TECNICI SUBACUTI DA DESTINARE AI PAZIENTI PROVENIENTI DALL`ASST DEI SETTE LAGHI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 30/12/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da*:*
Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa
Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria
Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA
Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio